

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA - Seduta pubblica di 1^a Convocazione

Numero del Registro	Data	Numero Protocollo Co.re.co.
12	17.04.2001	

OGGETTO

Approvazione del Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

Questo giorno **DICIASSETTE** del mese di **APRILE** dell'anno **Duemilauno** alle ore **20.00** nella solita sala delle adunanze per convocazione con avvisi del **SINDACO**, prot. n. **1340** del **11.04.2001**, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Presenti Assenti

Negro Marcegaglia	Mario	P
Chiarello	Silvano	P
Zerantonello	Giuseppe	P
Maltrotto	Gilberto	P
Nardi	Virgilio	P
Mastrotto	Giuseppe	P
Negro Marcegaglia	Sergio	P
De Ricco	Valeria	P
Dulmieri	Renato	P
Nardi	Mario	P
Corato	Michela	P
Fochesato	Silvia	P
Bravo	Melita	P

Assiste alla seduta il Sig. **dr. Pasquale Finelli** Segretario Comunale .

Il Sig. **NEGRO MARCEGAGLIA MARIO**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 8 del 26.03.1991, esecutiva, con la quale fu approvato il Regolamento comunale sui criteri e le modalità di erogazione di contributi a persone fisiche, enti pubblici e privati ed associazioni;

RITENUTO di approvare un nuovo schema regolamentare, che disciplini in maniera più organica, completa e sistematica la materia, anche in considerazione delle disposizioni dello Statuto comunale come ultimamente approvate con deliberazione consiliare n. 44 del 13.12.1999;

VISTO l'art. 12 della Legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che impone alle pubbliche amministrazioni di predeterminare e pubblicare preventivamente i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

VISTO anche il D.P.R. 7.04.2000, n. 118, con oggetto "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO, pertanto, l'allegato schema di Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, come composto da 24 articoli;

PRESO atto che, in data 17.04.2001, la Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti ha favorevolmente esaminato la proposta di nuovo Regolamento;

ACQUISITI in calce alla presente i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto per alzata di mano,


DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, che composto da 24 articoli è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

(DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 12 DEL 17.04.2001)



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) - OGGETTO

Il presente Regolamento determina ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati.


ART. 2) - ALBO DEI BENEFICIARI

1. La Giunta comunale individua le modalità per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento.
2. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica disposte dal Comune. L'Albo viene aggiornato annualmente.
3. Nell'Albo di cui al comma 2 sono indicati i soggetti ai quali il Comune eroga contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici a carico del bilancio comunale, nonché la disposizione di legge o del presente regolamento sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.
4. La tenuta dell'Albo è di competenza dell'Ufficio ragioneria che provvederà all'iscrizione dell'atto di emissione del mandato di pagamento.
5. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Copia dell'Albo viene affissa all'Albo Pretorio.

ART. 3) - DESTINATARI

1. La concessione di benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:
 - a) Enti pubblici;
 - b) Enti privati;
 - c) Associazioni anche di fatto, comitati, fondazioni;
 - d) Gruppi di volontariato
 - e) Famiglie e/o persone singole;
 - f) Scuole ed organismi scolastici;
2. Tutti i soggetti di cui al punto 1 devono, di norma, essere residenti nel territorio comunale e/o comunque avere la sede legale ed operare in prevalenza nel medesimo, senza scopo di lucro.

ART. 4) - SETTORI DI INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale effettua la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, nei limiti delle risorse disponibili, sono di norma i seguenti:
 - a) settore socio-assistenziale;
 - b) settore scolastico, sportivo, culturale e di tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
 - c) settore economico;
 - d) territorio ed ambiente.
- 

ART. 5) - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1) La partecipazione finanziaria del Comune si articola di norma in contributi del tipo:

a) ORDINARIO - ANNUALE

Ai soggetti di cui all'art. 3 che operano con le finalità indicate nell'art. 4, punti a) e b), a sostegno della normale attività gestionale ed in rapporto all'interesse e importanza che rivestono per la comunità e nel limite comunque del disavanzo di gestione risultante dal rendiconto.

b) ORDINARIO - SU CONVENZIONE

Ai soggetti di cui all'art. 3 per la realizzazione o per la gestione di servizi fruibili dai cittadini mediante strutture proprie o pubbliche, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta comunale che stabilisce i reciproci obblighi e, se ricorre l'ipotesi, la destinazione della struttura ad uso pubblico. Il contributo è commisurato al valore economico dell'intervento proposto e all'utilità pubblica dello stesso.

c) COMODATO

L'intervento del Comune può consistere anche nella concessione in comodato gratuito, ai soggetti di cui all'art. 3, di locali di proprietà comunale; la concessione di tale beneficio è assoggettata al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento.

d) PATROCINIO

L'Amministrazione comunale può partecipare direttamente alle iniziative proposte in ciascuno dei settori di intervento considerati, disponendo il proprio patrocinio nel modo seguente:

a - assumendosi la spesa o parte di essa per l'organizzazione materiale dell'intervento;

b - intervenendo con proprie targhe, coppe, trofei, ecc.;

c - contribuendo con quota parte alle spese sostenute sulla base del rendiconto.


I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio concesso dal Comune.

e) STRAORDINARIO

Per gli interventi non considerati nei precedenti punti o comunque per iniziative di carattere episodico, non ricorrenti, straordinari e/o non prevedibili, la Giunta può di volta in volta concedere contributi, previa valutazione del loro interesse in rapporto ai fini istituzionali dell'Amministrazione, nonché in relazione alle esigenze del territorio e della popolazione.

ART. 6) - DOMANDE

1. Le domande di contributo e degli altri benefici devono indicare il nome o la denominazione del richiedente, il numero di codice fiscale e/o partita IVA, nel caso in cui lo stesso sia una persona giuridica, la residenza o la sede ed ogni altra notizia richiesta dalle singole norme regolamentari che disciplinano la materia. Devono contenere altresì l'indicazione dei requisiti posseduti e delle finalità per cui il beneficio è richiesto.



2. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dal singolo provvedimento con l'esplicito richiamo alle norme di riferimento.
3. Per i contributi di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 5, alle domande deve essere allegato il programma annuale delle attività con il relativo Bilancio; per i contributi di cui ai punti d) ed e) del precedente articolo 5, alle domande deve essere allegato il preventivo di spesa per l'iniziativa od il singolo intervento.

CAPO II – SETTORE SOCIALE

ART. 7) – AMBITO DI INTERVENTO

1. L'ambito di intervento è segnato principalmente dall'esigenza di compensare le forme endemiche di emarginazione, povertà e disagio, privilegiando le iniziative che, incontrando i reali bisogni delle persone e delle famiglie, attivino espressioni di partecipazione e solidarietà tra la popolazione.

In particolare, gli interventi potranno riguardare;

- a) singoli o famiglie in condizioni di particolari necessità economiche;
- b) famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- c) minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- d) ex detenuti;
- e) persone di cui agli artt. 6 e seguenti della legge 20.02.1958, n. 75 (legge Merlin);
- f) emigrati che rimpatriano definitivamente nel comune di Nogarole Vicentino;
- g) soggetti che necessitano di un reinserimento sociale.

ART. 8) – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA


1. Gli interventi finanziari del Comune a favore dei soggetti di cui al precedente articolo avvengono di norma secondo i criteri stabiliti dalla disciplina dell'indicatore della situazione economica.

ART. 9) – CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA-TANTUM

1. Il Comune può erogare sussidi economici UNA-TANTUM per spese:
 - contingenti
 - urgenti
 - impreviste
 - straordinarie

il cui assolvimento causi una diminuzione del reddito familiare mensile in misura tale da essere pari e/o inferiore al reddito mensile considerato secondo l'indicatore della situazione economica.

2. L'accoglimento o meno della richiesta, in base a tali criteri, è disposto sulla base dell'istruttoria supportata, se del caso, da relazione dei Servizi socio-sanitari territoriali e/o del Comando di Vigilanza urbana.
3. Il contributo economico UNA TANTUM non è ripetibile nell'anno.



ART. 10) - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Per usufruire del servizio di assistenza domiciliare, eventualmente gestito dal Comune, dagli utenti è dovuta, di norma, una contribuzione in relazione al reddito familiare. La Giunta comunale, sulla base della previsione del costo di gestione del servizio, determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, la misura massima di contribuzione a carico degli utenti.
2. Nel caso in cui la Giunta comunale non adotti alcuna determinazione entro il termine stabilito al comma 1 si applicano le misure valide per l'anno precedente.

ART. 11) - RETTE DI DEGENZA

1. Il Comune concorre al pagamento della retta di degenza nelle apposite strutture residenziali delle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente.
2. Il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all'assistito una quota pari al 20% della pensione minima per i lavoratori erogata al primo gennaio di ciascun anno (L.R. n. 22/89).
3. Nel rispetto del limite di cui al precedente comma, il concorso del Comune è subordinato:
 - a) alla mancanza di persone obbligate agli alimenti oppure all'esistenza di persone obbligate agli alimenti in condizione d'indigenza o sprovviste di reddito superiore al "minimo vitale", determinato secondo la disciplina dell'indicatore della situazione economica;
 - b) all'insufficienza del reddito dell'assistito per il pagamento dell'intera o di quota parte della retta di ricovero.
4. Il Comune provvederà al recupero delle somme pagate, qualora sia accertata l'esistenza di beni immobili di proprietà dello stesso assistito, con esclusione dell'alloggio di proprietà direttamente utilizzato per abitazione propria. L'Ufficio per i servizi sociali propone la misura del concorso comunale sulla base dei criteri fissati dal presente articolo. La Giunta provvederà a determinare l'importo dell'intervento finanziario del Comune all'atto del ricovero.

ART. 12) - ALTRI SERVIZI PROPRI

1. Il Comune interviene direttamente oppure mediante delega all'U.S.L. a favore dei soggetti di cui all'art. 7 lettere b), c), d), e).
2. Qualora gli interventi di cui al precedente comma 1 si rendano necessari per soggetti con reddito familiare superiore al "minimo vitale", l'Amministrazione comunale intraprende le necessarie iniziative per il rimborso della spesa sostenuta per il pagamento delle rette e/o dell'intervento.

ART. 13) - INTERVENTI A FAVORE DI LAVORATORI EMIGRATI RIMPATRIATI

1. Il Comune eroga interventi socio-assistenziali a favore dei lavoratori emigrati ai sensi della Legge Regionale 28/1984 e successive modificazioni.
- 

2. Sono destinatari degli interventi i cittadini iscritti nelle liste elettorali degli Italiani residenti all'estero del Comune di Nogarole Vicentino che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente od autonomo, non inferiore a 3 anni consecutivi negli ultimi cinque anni.
3. Sono altresì considerati emigrati i figli ed il coniuge superstite di colui che abbia acquistato la qualifica di emigrato.
4. Gli interventi socio-assistenziali sono rivolti a persone singole o a nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche. La presentazione delle richieste verrà effettuata all'Ufficio Assistenza del Comune che provvederà ad analizzare la situazione socio-economica del richiedente al fine di valutare l'ammissibilità ai seguenti:

CAPO III - SETTORE SCOLASTICO SPORTIVO, CULTURALE E DI TUTELA DEI VALORI MONUMENTALI, ARTISTICI E TRADIZIONALI

ART. 14) - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

1. Il Comune, allo scopo di favorire il diritto allo studio, su richiesta degli interessati da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno, concede agevolazioni economiche da determinarsi in base alla disciplina dell'indicatore della situazione economica.

ART. 15) - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'UTILIZZO DI ASILI NIDO

1. Il Comune, non disponendo di proprie strutture per la prima infanzia, (da zero a tre anni), agevola anche tramite apposite convenzioni, l'utilizzo degli Asili nido gestiti da soggetti pubblici e privati, mediante un concorso nel pagamento della retta di frequenza.
2. La Giunta comunale, entro il mese di Gennaio di ciascun anno, determina e provvede ad aggiornare la misura del concorso comunale e i limiti di reddito, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - l'aggiornamento dei limiti di reddito non può essere superiore al tasso ufficiale di inflazione registrato nell'anno precedente;
 - l'aumento del concorso comunale può essere deciso solo se l'Ente proprietario dell'Asilo nido abbia provveduto ad aggiornare la retta di frequenza;
 - il concorso comunale non può essere comunque superiore al 50% della retta di frequenza.

ART. 16) - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE

1. Il Comune, al fine di assicurare a tutti i bambini la frequenza delle scuole materne, contribuisce nelle spese di gestione sostenute dalle scuole materne private, siano esse collegate direttamente alle parrocchie, siano esse erette in ente morale.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed ai sensi dell'art. 5, lettera b), sono stipulate apposite convenzioni con le scuole materne private eventualmente esistenti nel territorio comunale, con le quali verranno stabiliti:



- a) l'ammontare del contributo a carico del Comune, determinato sulla base dei costi per il personale ausiliario, i consumi di acqua, luce, gas, i servizi di refezione e trasporto;
- b) gli obblighi a carico delle scuole materne;
- c) la durata della convenzione;
- d) l'obbligo della presentazione dei Bilanci di previsione e rendiconto delle spese.

ART. 17) - ALTRI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE PUBBLICHE LOCALI

1. Il Comune dispone annualmente l'erogazione di contributi in favore delle istituzioni scolastiche locali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari (presentati entro il 30 giugno di ogni anno) nel limite massimo del 50% della spesa prevista. Sul contributo ritenuto ammissibile può essere concesso un acconto. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione del rendiconto documentato delle spese sostenute e comunque nel limite del disavanzo.
2. Il Comune può altresì favorire il miglioramento dell'attività didattica anche assegnando alle istituzioni scolastiche attrezzature in comodato gratuito.

ART. 18) - INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE, SPORTIVO E DI TUTELA DEI VALORI MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI

1. Il Comune agevola gli interventi nel settore culturale, sportivo e di tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali.
2. Per ottenere i benefici di cui al presente Regolamento i soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 3 ed operanti nel presente settore devono presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, domanda al Sindaco redatta su apposito modulo fornito dal Comune.
3. Le domande relative ad iniziative organizzate episodicamente o non ricorrenti devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data fissata per l'iniziativa.
4. La Giunta comunale delibera, in base alla disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio la misura dell'intervento finanziario comunale oppure indicherà i motivi del mancato accoglimento della richiesta.
5. L'intervento finanziario verrà erogato di norma su rendiconto della gestione, se concesso a sostegno dell'attività complessiva, oppure su rendiconto della specifica iniziativa ammessa a contributo; il contributo accordato non può superare l'80% della spesa sostenuta dal richiedente. Può essere concesso un acconto sul contributo ritenuto ammissibile non superiore al 50% dello stesso.
6. Per le iniziative aventi carattere di continuità o dirette alla realizzazione di opere strutturali, fruibili in tutto o in parte da tutti i cittadini, la contribuzione del Comune:
 - a) è subordinata alla stipulazione di una convenzione;
 - b) non può comunque superare il 50% della spesa indicata nella convenzione.
7. Vengono disciplinati secondo il presente articolo anche i contributi per interventi in favore di soggetti di cui all'art. 3 operanti nel settore socio-assistenziale.

CAPO IV – SETTORE ECONOMICO

ART. 19) – BENEFICI ALLE IMPRESE DI TRASPORTI

1. Il Comune, al fine di favorire l'estensione del servizio pubblico di trasporto, può concedere contributi ad imprese che esercitano tale servizio nel territorio comunale.
2. La misura e le condizioni per l'erogazione del contributo devono essere fissate in un'apposita convenzione da stipulare con l'impresa esercente il servizio di trasporto.

CAPO V – TERRITORIO ED AMBIENTE

ART. 20) – FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. L'Amministrazione comunale, nell'intento di favorire gli interventi per il miglioramento e l'estensione delle reti viaria, fognaria e acquedottistica nelle strade vicinali, nelle contrade e nelle zone periferiche, e di invogliare gruppi di privati ad unirsi tra loro per concorrere sulla spesa per tali iniziative, interviene mediante l'erogazione di contributi.

ART. 21) – TIPO DI INTERVENTO

1. L'intervento dell'Amministrazione comunale può attuarsi attraverso l'erogazione di contributi in denaro o con la fornitura o messa a disposizione di materiali, mezzi o strutture.

ART. 22) – DOMANDE

1. Quanti intendono richiedere l'intervento dell'Amministrazione comunale devono presentare domanda indirizzata al Sindaco e all'Assessore competente del Comune entro il 30 giugno di ogni anno allegando:
 - a) una relazione tecnica dettagliata dell'intervento proposto con descrizione dei singoli interventi e tempi previsti per la loro realizzazione;
 - b) un preventivo di spesa dettagliato dell'intervento con indicate misure, quantità e costo dei singoli interventi.

ART. 23) – MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI


1. L'Amministrazione comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, definisce sulla base delle domande pervenute e delle disponibilità finanziarie dell'ente, gli interventi che possono essere ammessi a contributo sulla base dei seguenti criteri:
 - ciascun contributo non potrà superare il 50% della spesa preventivata;
 - ciascun contributo, indipendentemente dalla somma preventivata, non potrà superare il tetto massimo di Lire 5.000.000.-
2. Il soggetto richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, dovrà presentare al Sindaco una dichiarazione di accettazione, con l'impegno a presentare successivamente idonea rendicontazione

- sull'utilizzo del contributo e a restituire parzialmente o totalmente la somma ricevuta nel caso in cui l'Amministrazione comunale rilevasse un sostanziale difforme utilizzo dello stesso rispetto a quanto previsto nella richiesta.
3. Avuta comunicazione dell'ultimazione dei lavori, l'Ufficio Tecnico comunale a seguito di sopralluogo attesta la regolare esecuzione degli stessi e riscontra il conto finale delle spese.
 4. L'erogazione del contributo ha luogo sulla base della documentazione di cui al comma precedente.
 5. La misura del contributo potrà essere ridotta in proporzione all'eventuale minore spesa finale per la realizzazione dell'intervento ammesso.
 6. Resta a carico dei soggetti beneficiari del contributo l'onere di munirsi delle concessioni, licenze, nulla-osta e di quanto altro necessario per la realizzazione dell'intervento ammesso a contributo.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24) – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le domande di contributo già pervenute e sulle quali non si è provveduto sono prese in considerazione anche se non compilate su moduli forniti dal Comune. Ove sia necessario, per l'esame delle stesse viene richiesta l'integrazione della domanda agli atti.
2. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2, e art. 16 comma 2, vengono assunti ad avvenuta esecutività del presente Regolamento.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme precedentemente vigenti in materia.




2. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Lì, 12.04.2001

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
Rag. Virgilio Cosaro



IL PRESIDENTE
Negro Marcegaglia Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Finelli




REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

N. Reg. Pubbl. 137

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 18 APR 2001 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Finelli



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25.05.2001

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).


DECORSI 30 GIORNI DALLA TRASMISSIONE AL CO.RE.CO.

- Dell'atto (Art.134, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267), sub n. _____ del _____;
- Dei chiarimenti od elementi integrativi di giudizio richiesti (Art.133, comma 2°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267), (Lettera/deliberazione G.C./C.C. n. _____ del _____);

Senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti di annullamento, ovvero avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art.134, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).

Nogarole Vic.no li 02.12.2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Finelli



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____